

# Parrocchia di Collina d'Oro

## Sant'Abbondio · San Tommaso

CP 339 · 6925 Gentilino

---

L'assemblea Parrocchiale di Collina d'Oro riunitasi in assemblea ordinaria in data 23 aprile 2024 accetta la modifica del dell'articolo 21 Spese non preventivate e sorpassi di spesa, aumentando la cifra da CHF 10'000.00 a CHF 30'000,00

### REGOLAMENTO DELLA PARROCCHIA DI COLLINA D'ORO del 23 aprile 2024

#### Capitolo I — Definizione della Parrocchia

##### Art. 1 Definizione

La Parrocchia di Collina d'Oro (in seguito "Parrocchia") è una corporazione di diritto pubblico e si estende sui territori di Carabetta, Gentilino e Montagnola (comunità parrocchiale di Sant'Abbondio) e di Agra (comunità parrocchiale di San Tommaso), nel Comune politico di Collina d'Oro, con sede ufficiale presso la Casa parrocchiale di Sant'Abbondio.

#### Capitolo II — Organi della Parrocchia

##### Art. 2 Organi

Per lo svolgimento delle proprie attività la Parrocchia fa capo ai seguenti organi:

- a) l'Assemblea parrocchiale;
- b) il Consiglio parrocchiale;
- c) la Commissione della gestione.

#### Capitolo III — Assemblea parrocchiale

##### Art. 3 Assemblea per voto popolare

<sup>1</sup>L'Assemblea si riunisce per nominare, per voto popolare:

- a) il Consiglio parrocchiale;
- b) il Delegato della Parrocchia all'Assemblea vicariale dei Delegati;
- c) il Parroco.

<sup>2</sup>L'Assemblea può essere abbinata a un'Assemblea ordinaria o straordinaria.

##### Art. 4 Assemblea ordinaria

<sup>1</sup>L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, entro il 30 aprile, per deliberare sul conto consuntivo e sul conto preventivo.

<sup>2</sup>Nell'Assemblea ordinaria possono essere trattati altri oggetti, purché figurino all'ordine del giorno.

##### Art. 5 Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria:

- a) se il Consiglio parrocchiale lo ritiene opportuno;



# Parrocchia di Collina d'Oro

## Sant'Abbondio · San Tommaso

b) se almeno 100 delle persone iscritte nel catalogo parrocchiale ne fanno domanda scritta e motivata al Presidente del Consiglio parrocchiale, indicando gli oggetti da trattare.

### Art. 6 Tenuta dell'Assemblea

<sup>1</sup>L'Assemblea è pubblica e si tiene nella sede definita dal Consiglio parrocchiale sulla convocazione scritta, di regola nella Casa parrocchiale di Sant'Abbondio o, in casi eccezionali, nella Chiesa di San Tommaso; essa delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

<sup>2</sup>L'Assemblea nomina il presidente del giorno e due scrutatori.

<sup>3</sup>L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

### Art. 7 Convocazione

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio parrocchiale mediante pubblicazione dell'avviso agli albi parrocchiali di Sant'Abbondio e di San Tommaso, durante i 10 giorni precedenti la riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

### Art. 8 Delibere

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza dei votanti, qualunque sia il numero di presenti.

### Art. 9 Verbale

<sup>1</sup>Il Segretario del Consiglio parrocchiale redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni; il verbale deve indicare il numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.

<sup>2</sup>Il contenuto del verbale relativo alla lett. c) del cpv. l deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.

<sup>3</sup>Per la redazione del verbale è ammesso l'uso di mezzi informatici.

<sup>4</sup>Le risoluzioni sono firmate dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

### Art. 10 Messaggi e rapporti

I messaggi del Consiglio parrocchiale devono essere motivati per iscritto e devono essere trasmessi alla Commissione della gestione, così come ad eventuali altre Commissioni speciali, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea chiamata a discuterli. Le commissioni allestiscono i rapporti scritti con le relative proposte e li depositano nella sede della Parrocchia almeno 7 giorni prima della seduta dell'Assemblea.

### Art. 11 Pubblicazione delle risoluzioni

<sup>1</sup>Il Presidente dell'Assemblea, entro cinque giorni, pubblica agli albi parrocchiali di Sant'Abbondio e di San Tommaso le risoluzioni con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

<sup>2</sup>I termini decorrono dalla data di pubblicazione.

## Capitolo IV — Il Consiglio parrocchiale

### Art. 12 Composizione

Il Consiglio si compone di 7 membri:

- a) 5 membri eletti ogni 4 anni dall'Assemblea;
- b) il Parroco, o l'Amministratore parrocchiale designato dall'Ordinario, ne fa parte di diritto;



# Parrocchia di Collina d'Oro

## Sant'Abbondio · San Tommaso

c) un membro designato ogni 4 anni dal Municipio del Comune di Collina d'Oro.

### Art. 13 Modalità di elezione

<sup>1</sup>Il Consiglio parrocchiale è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto e con il sistema della maggioranza assoluta (sono eletti coloro che ottengono almeno la metà più uno dei voti computabili).

<sup>2</sup>In difetto della maggioranza assoluta è indetta un'elezione di ballottaggio con il sistema della maggioranza relativa (sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti espressi). L'Assemblea per l'elezione di ballottaggio ha luogo immediatamente dopo la prima Assemblea e possono essere presentate nuove candidature.

### Art. 14 Candidature

Le candidature possono essere presentate oralmente durante l'Assemblea o per iscritto al Consiglio parrocchiale almeno 10 giorni prima la data dell'Assemblea con la dichiarazione dell'accettazione della candidatura.

### Art. 15 Incompatibilità per parentela

Non possono far parte dello stesso Consiglio parrocchiale i coniugi, i conviventi di fatto, i genitori con i figli e i fratelli; l'incompatibilità si applica anche al Segretario e al Cassiere.

### Art. 16 Collisione di interesse e divieto di prestazione

<sup>1</sup>Un membro del Consiglio parrocchiale non può partecipare alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti (coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri, generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati).

<sup>2</sup>La collisione di interessi esiste anche per amministratori o dipendenti con funzioni direttive di persone giuridiche.

<sup>3</sup>Un membro del Consiglio parrocchiale non può assumere né direttamente né indirettamente, lavori, forniture o mandati a favore della Parrocchia.

### Art. 17 Seduta costitutiva

<sup>1</sup>Il membro più anziano d'età convoca il Consiglio parrocchiale e lo presiede sino alla nomina del Presidente.

<sup>2</sup>Il Consiglio parrocchiale provvede alle nomine di sua competenza.

### Art. 18 Sedute

<sup>1</sup>Il Consiglio parrocchiale tiene le sue sedute nella sede del Consiglio.

<sup>2</sup>Le modalità di convocazione sono definite all'art.20 del Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica.

<sup>3</sup>La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

<sup>4</sup>Se un membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il Consiglio parrocchiale segnala il caso all'Ordinario.

### Art. 19 Validità della seduta

Analogamente a quanto definito all'art.94 della Legge organica comunale il Consiglio parrocchiale può deliberare validamente se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei membri e se questi sono stati avvisati a domicilio almeno 24 ore prima della riunione.

### Art. 20 Competenze

<sup>1</sup> Il Consiglio parrocchiale esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) convoca l'Assemblea e ne fissa l'ordine del giorno;
- b) propone all'Assemblea gli oggetti di sua competenza per decisione e ne cura l'esecuzione;
- c) presenta annualmente i conti all'Assemblea;



# Parrocchia di Collina d'Oro

## Sant'Abbondio · San Tommaso

- d) allestisce e aggiorna il catalogo parrocchiale sulla base di quanto definito agli art. 1 e 2 del Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica;
- e) amministra i beni parrocchiali (l'uso degli edifici sacri a scopi non liturgici è disciplinato in un apposito regolamento approvato dall'Assemblea parrocchiale) e i patrimoni dei legati parrocchiali, ad eccezione di quelli con oneri di Sante Messe in amministrazione all'Economato diocesano;
- f) provvede all'organizzazione e alla conservazione dell'archivio parrocchiale, per la parte relativa al Comune parrocchiale. I registri relativi ai Sacramenti sono invece di competenza del Parroco o dell'Amministratore parrocchiale;
- g) provvede al restauro e alla manutenzione dei beni di proprietà della Parrocchia e delibera l'esecuzione dei relativi lavori a terzi;
- h) rappresenta e tutela gli interessi della Parrocchia verso terzi, comprese le procedure amministrative;
- i) elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
- l) nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il Segretario e il Cassiere; sentito il Parroco nomina inoltre i Sacrestani, i Custodi degli Oratori ed eventuali altri collaboratori, stabilendone il relativo capitolato o mansionario.

<sup>1</sup>Le commesse pubbliche sono di principio aggiudicate mediante pubblico concorso. Fanno stato i dispositivi di legge in materia di commesse pubbliche.

### Art. 21 Spese non preventivate e sorpassi di spesa

<sup>1</sup>Il Consiglio parrocchiale può effettuare spese correnti non preventivate fino ad un importo annuo massimo di fr. 30.000.- (trentamila); esso non può fare altre spese che non siano iscritte nel preventivo, né superare quelle iscritte, senza il consenso dell'Assemblea parrocchiale.

<sup>2</sup>I sorpassi devono essere evidenziati e giustificati nel conto consuntivo.

<sup>3</sup>Nei casi di assoluta urgenza il Consiglio parrocchiale può decidere spese non preventivate o superare quelle iscritte, ritenuta la ratifica alla prima Assemblea.

### Art. 22 Verbale, contenuto e approvazione

<sup>1</sup>Il verbale deve essere tenuto su un apposito registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario. Per registro si intende un libro con pagine fisse o numerate da classarsi.

<sup>2</sup>Per la redazione del verbale è ammesso l'uso di mezzi informatici.

<sup>3</sup>Il verbale deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

<sup>4</sup>Ogni membro può farvi iscrivere, seduta stante, come ha votato.

### Art. 23 Discrezione e riserbo

I membri del Consiglio parrocchiale, delle sue commissioni e delegazioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della carica, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta del Consiglio parrocchiale e delle sue commissioni o delegazioni.

### Art. 24 Pubblicazione delle risoluzioni e informazione

<sup>1</sup>Il presidente del Consiglio parrocchiale, entro cinque giorni, pubblica all'albo parrocchiale le risoluzioni la cui pubblicazione è prevista dalla legge. Egli ne dà pure comunicazione in caso di urgenza o quando l'interesse generale lo richiede.

<sup>2</sup>Mediante pubblicazione agli albi parrocchiali il Consiglio parrocchiale informa la popolazione sui problemi parrocchiali di particolare interesse, riservato quanto indicato all'art. 23.



# Parrocchia di Collina d'Oro

## Sant'Abbondio · San Tommaso

### Art. 25 Firma atti

Gli atti del Consiglio parrocchiale sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal Segretario o da chi ne fa le veci.

### Art. 26 Compiti del Segretario parrocchiale

<sup>1</sup>Il Segretario:

- a) redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio;
- b) redigere la corrispondenza del Consiglio e ne tiene copia;
- c) custodisce in buon ordine gli atti del Consiglio e dell'archivio parrocchiale, per quanto non di competenza del Parroco o dell'Amministratore parrocchiale;
- d) tiene aggiornato il catalogo parrocchiale (catalogo elettorale);
- e) firma, unitamente al Presidente, gli atti del Consiglio e le risoluzioni dell'Assemblea;
- f) esegue tutti i lavori di carattere amministrativo connessi alla sua carica.

### Art. 27 Compiti del Cassiere parrocchiale

<sup>1</sup>Il Cassiere:

- a) cura l'amministrazione dei beni mobili e immobili della Parrocchia;
- b) gestisce la contabilità della Parrocchia;
- c) provvede al pagamento delle fatture, delle note d'onorario e degli stipendi, come pure all'incasso dei crediti, delle offerte e dei contributi volontari;
- d) allestisce i conti preventivi e consuntivi da sottoporre all'esame del Consiglio.

<sup>2</sup>Il Cassiere è autorizzato a riscuotere per cassa e ha il diritto di firma collettiva col Presidente del Consiglio parrocchiale (o con chi ne fa le veci) per le operazioni relative ai conti della Parrocchia.

### Art. 28 Trasmissione delle decisioni all'Ordinario, al Municipio 'Il

Consiglio parrocchiale trasmette all'Ordinario:

- a) le deliberazioni dell'Assemblea parrocchiale, per voto popolare;
- b) le decisioni sull'approvazione dei conti preventivi e consuntivi, con allegati i conti;
- c) le altre decisioni che necessitano del consenso dell'Ordinario.

<sup>1</sup>Il Consiglio parrocchiale trasmette al Municipio le decisioni di approvazione dei conti preventivi e consuntivi, con allegati i conti.

## Capitolo V — La Commissione della gestione

### Art. 29 Composizione

<sup>1</sup>La Commissione della gestione è nominata per 4 anni dall'Assemblea parrocchiale e si compone di 2 membri e di 2 supplenti.

<sup>2</sup>Le cariche sono obbligatorie per un quadriennio.

### Art. 30 Incompatibilità

<sup>1</sup>Non possono far parte della Commissione della gestione i membri, i supplenti, il segretario e il cassiere del Consiglio parrocchiale e i dipendenti della Parrocchia.

<sup>2</sup>Non possono inoltre essere contemporaneamente membri o supplenti della Commissione della gestione i coniugi, i conviventi di fatto, i genitori con i figli e i fratelli.

### Art. 31 Collisione



# Parrocchia di Collina d'Oro

## Sant'Abbondio · San Tommaso

Chi ha rivestito la carica di membro del Consiglio parrocchiale o di supplente può far parte della Commissione della gestione; egli non può tuttavia partecipare alle votazioni per la nomina della Commissione della gestione né alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

### Art. 32 Competenze

<sup>1</sup>La Commissione della gestione esamina la gestione e si pronuncia sugli oggetti che richiedono una decisione dell'Assemblea in virtù dell'articolo 15 lettere a-g della legge sulla Chiesa cattolica e dalle altre norme applicabili.

<sup>2</sup>La Commissione della gestione ha accesso agli atti dell'amministrazione parrocchiale e agli archivi, riservato l'articolo 23 del presente regolamento.

### Art. 33 Seduta

<sup>1</sup>La Commissione della gestione è convocata dal suo Presidente con avviso scritto ai membri almeno 30 giorni prima della seduta.

<sup>2</sup>La seduta è valida se presente la maggioranza assoluta dei membri.

<sup>3</sup>I supplenti devono essere convocati in caso di mancanza della maggioranza assoluta.

### Art. 34 Rapporto

<sup>1</sup>La Commissione della gestione allestisce il rapporto scritto **sul** messaggio e lo deposita alla sede della Parrocchia almeno 7 giorni prima della seduta dell'Assemblea parrocchiale.

<sup>2</sup>Qualora la Commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'Assemblea, che stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò il Consiglio parrocchiale dà sollecita comunicazione alla Diocesi di Lugano.

### Art. 35 Presidente

Nella sua prima seduta la Commissione della gestione nomina un suo Presidente.

### Art. 36 Altre Commissioni

L'Assemblea può istituire delle Commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti. Le disposizioni di cui agli art. da 29 a 35 del presente regolamento sono applicabili anche alle Commissioni speciali.

## **Capitolo VI — Delegato della Parrocchia all'Assemblea vicariale dei delegati**

### Art. 37 Elezione

<sup>1</sup>L'elezione avviene in analogia all'elezione dei membri del Consiglio parrocchiale.

<sup>2</sup>Non sussiste incompatibilità tra la carica di Delegato e di membro del Consiglio parrocchiale.

### Art. 38 Compiti

Fanno stato le disposizioni del diritto superiore, in particolare quanto definito dalle Legge sulla Chiesa cattolica e il relativo Regolamento così come lo Statuto diocesano.

## **Capitolo VII — Disposizioni finali**

### Art. 39 Diritto applicabile



# Parrocchia di Collina d'Oro

## Sant'Abbondio · San Tommaso

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento parrocchiale si applicano la Legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002, il Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica del 7 dicembre 2004, lo Statuto diocesano del 10/11 novembre 2004 e per analogia la Legge organica comunale del 10 marzo 1987.

### Art. 40 Entrata in vigore


<sup>1</sup>Il presente regolamento parrocchiale entra in vigore immediatamente, riservata la ratifica dell'Ordinario.

<sup>2</sup>Il Regolamento parrocchiale della Parrocchia di San Tommaso in Agra del 25 novembre 2013 è abrogato.

<sup>3</sup>Il Regolamento parrocchiale della Parrocchia di Sant'Abbondio in Gentilino-Montagnola del 1° luglio 2018 è abrogato.

per l'Assemblea parrocchiale

Il Presidente del Consiglio



Il Segretario del Consiglio

